

# Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 5

Titolo: Istituzione del Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari di base nella regione Marche

Pubblicazione: [\(B.U. 24 aprile 2025, n. 36\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE](#)

Settore: [ARTIGIANATO - INDUSTRIA](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

## Sommario

---

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Collaborazione tra istituti di credito\)](#)

[Art. 3 \(Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari\)](#)

[Art. 4 \(Compiti del Comitato\)](#)

[Art. 5 \(Clausola valutativa\)](#)

[Art. 6 \(Invarianza finanziaria\)](#)

[Art. 7 \(Disposizione transitoria\)](#)

### Art. 1

(Finalità)

1. Con questa legge la Regione Marche intende avviare iniziative volte a favorire l'accesso ai servizi bancari e finanziari di base a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle aree rurali ed interne della regione, al fine di ridurre la marginalità.

### Art. 2

(Collaborazione tra istituti di credito)

1. La Regione promuove il confronto tra istituti di credito, anche al fine di creare reti di servizi bancari e finanziari condivisi, favorendo l'efficienza economica, l'ottimizzazione delle risorse e la realizzazione di progetti di educazione finanziaria e di formazione all'utilizzo delle tecnologie finanziarie e dell'home banking.

### Art. 3

(Comitato per il sostegno del credito e dei servizi bancari e finanziari)



- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;
  - b) da un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
  - c) da cinque componenti degli istituti di credito con sede nella regione, così ripartiti: un componente designato dalla Commissione regionale Associazione bancaria italiana (ABI) delle Marche, un componente designato dalla Federazione marchigiana BCC - Credito Cooperativo, un componente designato dal Banco marchigiano, un componente designato dalla Cassa di Risparmio di Fermo, un componente designato dalla Banca di Macerata;
  - d) da un referente degli istituti di credito operanti nella regione con succursali fisiche e senza una propria sede;
  - e) dai direttori dei Confidi regionali vigilati o loro delegati;
  - f) da un rappresentante di Poste italiane S.p.A;
  - g) da un componente designato dalla Camera di Commercio delle Marche;
  - h) da quattro componenti designati disgiuntamente dall'Università Politecnica delle Marche, dall'Università degli studi di Camerino, dall'Università degli studi di Macerata e dall'Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
- 3.** Il Comitato resta in carica cinque anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.
- 4.** La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
- 5.** Alle riunioni del Comitato possono essere invitati i rappresentanti di enti, sindacati o associazioni operanti nelle materie connesse ai compiti di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

##### (Compiti del Comitato)

**1.** Il Comitato:

- a) analizza l'organizzazione della rete degli sportelli bancari presenti nei comuni della regione, al fine di promuovere soluzioni che possano contemperare le esigenze bancarie delle famiglie, delle imprese e degli enti locali nonché di prevenire forme di esclusione dall'accesso ai servizi bancari e forme di disuguaglianza economica e sociale, pur nel rispetto delle autonomie imprenditoriali, in particolare nei territori svantaggiati o interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'[articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Codice della protezione civile);
- b) elabora proposte per l'adeguamento e il potenziamento degli strumenti finanziari per il sostegno ai processi di sviluppo sostenibile, economico e sociale e di transizione ecologica e digitale dell'economia regionale e per il riconoscimento del ruolo sociale delle filiali bancarie;
- c) collabora nei rapporti con le associazioni di categoria, anche al fine di affrontare il problema della chiusura degli sportelli bancari e i relativi impatti sul territorio;
- d) collabora alla progettazione degli interventi di cui all'articolo 2.

#### **Art. 5**

##### (Clausola valutativa)

- 1.** La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge, indicando, in particolare, le proposte eventualmente formulate in applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7**

(Disposizione transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti relativi alla istituzione del Comitato di cui all'articolo 3.

